



Deliberazione n. 78/2023/VSG
Comune di Atina (FR)
Relazione di fine mandato

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente
Laura d'AMBROSIO	Consigliere
Francesco SUCAMELI	Consigliere
Vanessa PINTO	Consigliere
Ottavio CALEO	Primo referendario relatore
Annalaura LEONI	Primo referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Giulia RUPERTO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 18 aprile 2023

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;

VISTO il t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel);

VISTO l'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte;

VISTO il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'art. 1-bis, contenente modifiche all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'art. 11, comma 1, del d.l. 6 marzo 2014, n. 16, conv., con modificazioni, dalla l.

2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2013 sugli schemi tipo di relazione;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, *inter alia*, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL;

ESAMINATA la relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco del Comune di Atina (FR) e trasmessa alla Sezione il 15 marzo 2023;

VISTA l'ordinanza n. 20/2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore Ottavio Caleo;

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Atina (FR), incluso tra gli enti che andranno alle consultazioni elettorali nel 2023, ha trasmesso alla Sezione, il 15 marzo 2023, la relazione di fine mandato 2018-2023, sottoscritta dal Sindaco il 14 marzo 2023, certificata dall'organo di revisione il 15 marzo 2023 e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

Nella parte IV della relazione, concernente i rilievi degli organi esterni di controllo, nulla viene riportato con riguardo ai rilievi formulati dalla Corte dei conti nell'ambito dell'attività di controllo; diversamente, il Comune è stato oggetto di apposita istruttoria svolta dalla Sezione sui rendiconti di gestione dal 2013 fino a tutto il 2018, esitata nella deliberazione n. 112/2020/PRSE (trasmessa all'ente con nota n. 5744 del 26 ottobre 2020) che ha accertato la presenza di irregolarità contabili e profili di criticità con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente in ordine ai seguenti aspetti: contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità *ex* d.l. n. 35/2013; gestione dei residui e sforamento di parametri di deficitarietà strutturale; recupero dell'evasione tributaria; mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato; composizione del risultato di

amministrazione con riguardo alla corretta quantificazione della parte vincolata e del fondo crediti dubbia esigibilità; determinazione del fondo rischi contenzioso e debiti fuori bilancio; verifica dei rapporti di credito/debito con gli organismi partecipati.

Il Magistrato istruttore, stante la non corretta compilazione della relazione con riferimento alla parte concernente i “*rilevati degli organismi esterni di controllo*”, ha chiesto al Presidente della Sezione di esaminare collegialmente la questione; il Presidente, in accoglimento della richiesta, ha fissato la discussione per l’odierna camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che, per garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato o entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

La relazione risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, chiamati a dare conto della gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative; essa si inserisce fra gli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all’art. 1 della l. 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione*.

Tale documento costituisce, pertanto, uno strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle funzioni e momento fondamentale di trasparenza nella fase di passaggio fra amministrazioni, da cui si prende atto della reale situazione dell’ente; infatti, la comunità locale, nell’esercitare il diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta del suo stato finanziario. L’obbligo di redigere e pubblicare la relazione è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell’azione politico-amministrativa e rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Alla luce di tali finalità, la relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del codice civile, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Lo schema tipo di relazione è stato approvato con il d.m. 26 aprile 2013. Al decreto, sono allegati 3 schemi di relazione, per i presidenti delle province (allegato a), per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti (allegato b) e per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato c). La funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione emerge anche dal testo del decreto, secondo cui le relazioni *“sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”* (art. 3, comma 3).

La relazione è certificata dall'organo di revisione dell'ente entro 15 giorni dalla sottoscrizione; nei 3 giorni successivi, questa e la certificazione devono essere trasmesse alla Sezione regionale di controllo.

Per garantire gli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, è previsto che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale degli enti entro i 7 giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo. Tutti gli adempimenti (redazione, certificazione, invio alla Corte e pubblicazione sul sito istituzionale), in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione sia

redatta e pubblicata nei termini per consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Per rendere cogenti le previsioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, sono previste misure sanzionatorie per inadempimento, prevedendosi, per il sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile del servizio finanziario o per il segretario dell'ente, la riduzione della metà, con riferimento alle 3 successive mensilità, rispettivamente, dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito dell'ente.

Con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha affermato che la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della provincia e del Sindaco, *"non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare; in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione"*. L'applicazione della sanzione è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici preposti alla liquidazione delle competenze.

2. Ciò posto, dall'esame della relazione di fine mandato 2018-2023 del Comune di Atina, nella misura in cui non dà conto degli esiti dell'istruttoria della Sezione sui consuntivi dell'ente richiamata in fatto, si evince il mancato rispetto dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 149/2011 laddove impone la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento agli *"eventuali rilievi della Corte dei conti"* (lett. b).

Il Collegio non può esimersi dal rilevare che l'Ente, pur avendo osservato gli obblighi di stesura, pubblicazione e invio alla Sezione della relazione di fine mandato, ha violato *in parte qua* il principio di trasparenza previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo n. 149/2011, non avendo richiamato in tale atto i rilievi (*id est*, le declaratorie e relative raccomandazioni) di cui alla precitata istruttoria svolta da questa Corte. L'importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla magistratura contabile, quale Istituto

garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle amministrazioni pubbliche nell'interesse dei consociati, si rinviene anche nell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 laddove statuisce che le pubbliche amministrazioni pubblicano *"tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici"*.

Il Comune di Atina è, dunque, tenuto a ripristinare la regolarità amministrativo-contabile, *in parte qua*, della propria azione amministrativa, pubblicando sul proprio sito istituzionale - in ossequio alla vigente normativa - la presente delibera.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio,

ACCERTA

l'irregolarità, *in parte qua*, nei termini descritti in parte motiva, della relazione di fine mandato 2018-2023, prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, del Comune di Atina (FR);

INVITA

l'Amministrazione comunale ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'ente;
- che la deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 18 aprile 2023.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

Ottavio CALEO

IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 27 aprile 2023

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio CRISTALLO